



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 533 Del 23/09/2019

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, PALAZZO UFFICI - CUP D63B19000210001 - CIG 8038348E9A - AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. arch. Massimiliano CRAPIS

PREMESSO che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 maggio 2019, ha assegnato a questo Comune, ai sensi dell'art. 30, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), un contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel capo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile pari ad € 90.000,00;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 10 luglio 2019, ha disciplinato le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34;

ACCERTATO che le opere da realizzare devono:

- non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 2019;
- essere avviate entro il 31 ottobre 2019;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 contenente anche il programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed il relativo elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 in forza dell'art. 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 1/2019 con la quale veniva approvata la revisione n. 1 al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, dando atto che la stessa riguarda esclusivamente la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2019, redatti ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 ed approvati con la citata deliberazione n. 70/2018;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12/2019 con la quale veniva approvata la revisione n. 2 al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, dando atto che la stessa riguarda esclusivamente la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2019, redatti ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 ed approvati con la citata deliberazione n. 70/2018;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale, stante le condizioni di ammaloramento della sede municipale - palazzo uffici, intende procedere ad un sistematico intervento di adeguamento degli immobili e infrastrutture comunali ai fini di una complessiva riqualificazione energetica della struttura;

ATTESO che con determinazione n. 207/2019 è stato aggiudicato il primo lotto dei lavori adeguamento degli immobili e infrastrutture della sede comunale - palazzo uffici;

CONSIDERATO che si rende necessario perseguire l'obiettivo individuato da questa Amministrazione installando una nuova centrale termica ad alta efficienza energetica e tecnologica;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 123 del 05.08.2019 con la quale è stata adottata la revisione n. 3 al programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche, con l'inserimento dell'opera in argomento nel corrente anno per l'importo di Euro 90.000,00;

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla redazione della progettazione dei lavori in parola;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “ le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46”;

ACCERTATO che né i dipendenti di questa struttura né altri dipendenti tecnici del Comune di Gemona del Friuli possono assolvere tale servizio, in base agli accertati carichi di lavoro e che, pertanto, deve procedersi ad affidare la prestazione in oggetto a favore di un tecnico esterno all'Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, e articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016”;

DATO ATTO che detti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- L'art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
- L'art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
 - 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
 - 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) [omissis];
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: “...*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...*”

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: “*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni*”;

CONSIDERATO che dal portale dagli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione avente ad oggetto l'esecuzione del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 21.12.2018 – supplemento ordinario n. 62 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00.;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*;

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: “Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che il valore delle prestazioni in argomento è inferiore a € 5.000,00, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che in data 8 marzo 2006, a seguito del conseguimento di uno specifico finanziamento da parte dell'UE attraverso il bando EIE “energia intelligente per l'Europa”, veniva costituita l'Associazione APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – di cui sono soci fondatori la Provincia di Udine, la Camera di Commercio di Udine e l'ANCI del Friuli-Venezia Giulia.

VALUTATO che gli scopi della summenzionata agenzia sono la promozione di azioni finalizzate all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra e l'attivazione, su tali argomenti, di iniziative rivolte alla formazione professionale ed alla sensibilizzazione pubblica;

DATO ATTO inoltre che l'agenzia ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce la sostenibilità delle attività in campo energetico ambientale sia in campo nazionale che internazionale;

VERIFICATO altresì che l'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è un organismo non profit, giuridicamente riconosciuto dalla Regione, facente parte della rete di agenzie locali che operano nell'ambito del programma IEE – Intelligent Energy Europe;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 155 del 10.07.2008 avente ad oggetto l'adesione del Comune di Gemona del Friuli all'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della quale l'Amministrazione comunale è divenuta di fatto socia della suddetta agenzia;

REPUTATO pertanto opportuno avvalersi delle conoscenze e competenze possedute nella specifica materia dall'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, utili a perseguire l'obiettivo individuato da questa Amministrazione di voler procedere ad un sistematico intervento di adeguamento degli immobili e infrastrutture comunali ai fini di una complessiva riqualificazione energetica, come anche disposto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 04.06.2018;

VALUTATA l'opportunità di fare riferimento alla struttura tecnica dell'APE ai fini della presente progettazione in quanto l'intervento di che trattasi rappresenta un secondo lotto di lavori più ampi, relativi all'intera riqualificazione del fabbricato in oggetto;

VISTA l'offerta economica, pervenuta al prot. 14828 del 29.07.2019, dell'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla quale risulta un costo complessivo per la prestazione di progettazione e coordinamento in fase di progettazione in oggetto pari a € 4.000,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che il CUP riferito alla presente procedura è: D63B19000210001, mentre il CIG è: 8038348E9A;

ACCERTATO che sono state positivamente effettuate le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

RITENUTO, pertanto, in considerazione a quanto sopra esposto, di affidare il servizio di che trattasi all'APE – Agenzia per l'energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per un importo di Euro 4.000,00 oltre all'IVA, e quindi per un totale di euro 4.880,00;

CONSIDERATO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VISTO l'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il futuro contratto e considerato che saranno acquisiti gli elementi di legge sui conti correnti bancari dedicati al pagamento del servizio, dando altresì atto che, qualora l'affidatario non assolva agli obblighi di cui al menzionato art. 3 della L. 136/2010 l'incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del sopraccitato articolo di legge;

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 2.5.2019, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente a decorrere dal 03.05.2019;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 30.04.2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011”;

VISTA la deliberazione giuntales n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “**INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**” e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra:

1. Di affidare, il servizio di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di realizzazione di una centrale termina della sede Municipale, palazzo uffici, secondo lotto” all’APE – Agenzia per l’energia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Via Santa Lucia n° 19 – Gemona del Friuli, c.f. 94097690302 e p. IVA 02517490302, per un importo complessivo di € 4.880,00 imputandolo al cap. 3063;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.880,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						2	2	1	9	1		
2019	2019	8038348E9A	3063/0	1-5	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE						4.880,00	APE - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA DI UDINE cod.fisc. 94097690302/ p.i. IT 02517490302

3. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;

4. Di dare atto che l’incarico professionale si perfezionerà con la sottoscrizione del “Contratto di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura” in uso presso il Settore Tecnico Infrastrutture LL.PP. ed Ambiente;

5. Di liquidare la somma relativa all’incarico del servizio secondo le modalità stabilite dal Contratto di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura;

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntales n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis